



Oic n. 18

L'aggiornamento del principio contabile sui ratei e risconti

di Raffaele Marcello^(*)

Le modifiche apportate all'Oic n. 18, nell'ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili avviato dall'Organismo italiano di contabilità, le cui consultazioni termineranno il prossimo 30 giugno, danno modo di svolgere alcune riflessioni in ordine ai profili economico-aziendali riguardanti l'iscrizione e la valutazione dei ratei e dei risconti. Nello specifico, la disciplina è stata ampliata prevedendo l'introduzione di più rigide condizioni in ragione della loro rilevazione in bilancio e soprattutto di esplicite direttive destinate alla verifica della realizzabilità/recuperabilità delle partite pluriennali.

1. Premessa

I ratei e i risconti rispondono all'obiettivo di "aggiustare" in funzione della competenza temporale l'iscrizione in bilancio di alcune categorie di operazioni che, pur non essendosi "manifestate" nell'esercizio oggetto del bilancio, sono in parte attribuibili ad esso (**ratei attivi e passivi**), o, viceversa, di tener conto di accadimenti che hanno contribuito alla determinazione del risultato economico in misura diversa rispetto a quella che deve considerarsi "maturata" nell'esercizio

^(*) Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali nell'Università G. d'Annunzio, Chieti - Pescara. Componente del direttivo dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

(risconti attivi e passivi)¹.

I riflessi giuridici di tali eventi trovano riscontro nell'art. 2424-*bis* del codice civile, il quale stabilisce che nella macroclasse dello Stato patrimoniale **attivo** vanno iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi, mentre in quella del **passivo** risiedono i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e di proventi, **comuni a due o più esercizi**, la cui entità varia in ragione del tempo. L'indicazione da parte del codice civile dei ratei e dei risconti come quote di costi o proventi "comuni a due o più esercizi"² si differenzia da quella abitualmente adottata dalla dottrina ragionieristica, secondo la quale i ratei e i risconti si considerano **a cavallo tra due esercizi**.

Lo specifico principio contabile n. 18³, atto all'interpretazione e all'integrazione delle norme di legge in materia, offre ulteriori considerazioni chiarendo che:

¹ È questa la definizione proposta da L.A. Bianchi, *La disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*, Il Sole-24 Ore, 2001, pag. 338.

² Sull'ambiguità di questa espressione si vedano i commenti di E. Santesso-U. Sostero, *Principi Contabili per il bilancio d'esercizio*, Il Sole-24 Ore, 1997, pag. 125.

³ L'attuale Oic n. 18 ha sostituito il principio contabile n. 18, emanato nell'aprile del 1996, a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

- **i ratei attivi e passivi** rappresentano crediti e debiti in moneta, in quanto essi misurano, rispettivamente, quote di proventi o di costi la cui integrale liquidazione avverrà in un successivo esercizio, ma che sono in parte di competenza dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio;
- **i risconti attivi o passivi** esprimono, rispettivamente, quote di costi o di proventi rilevati integralmente nell'esercizio in corso o in pre-

cedenti esercizi e rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi.

È noto che la soluzione legislativa prescelta, che richiede la **collocazione congiunta**, non è esente da critiche, in quanto tali valori, pur essendo accomunati da un procedimento di calcolo basato sulla proporzionalità in funzione del decorrere del tempo, hanno una natura economico-contabile sostanzialmente differente⁴, che può presentarsi con il seguente sinottico contenuto.

Ratei	Risconti
Sono valori finanziari presunti di fine periodo espressivi di entrate e uscite future	Sono valori economici espressivi di rimanenze di fattori produttivi non ancora utilizzati
Misurano quote di ricavi o di costi già maturati, di competenza dell'esercizio in chiusura	Esprimono quote di ricavi o costi non ancora maturati, da rinviare alla competenza di esercizi futuri
Si riferiscono a ricavi e costi a manifestazione finanziaria posticipata (ricavi e costi non finanziari)	Si riferiscono a ricavi e costi a manifestazione finanziaria anticipata (ricavi e costi anticipati)
Integrano il reddito di periodo con nuovi componenti positivi e negativi	Stornano dal reddito di periodo componenti positivi o negativi già rilevati
Hanno lo stesso segno rispetto a quello del componente di reddito da cui traggono origine	Hanno segno contrario rispetto a quello del componente di reddito da cui traggono origine

2. Principi generali vigenti

Nella valutazione dei ratei e risconti, siano essi attivi ovvero passivi, vanno tenuti a mente i principi illustrati dall'Oic n. 11, Bilancio di esercizio - Finalità e postulati⁵. Oltremodo è necessario considerare il **principio generale di rappresentazione veritiera e corretta** ex art. 2423 del codice civile⁶, nonché gli obblighi delle informazioni complementari se necessarie.

Per ciò che attiene alla classificazione di tali voci, l'art. 2424 del codice civile prevede che:

- nell'attivo di Stato patrimoniale, i ratei e i risconti attivi siano indicati **con separata indicazione del disaggio su prestiti**;
- nel passivo di Stato patrimoniale, gli stessi, *mutatis mutandis*, siano riportati **con separata indicazione dell'aggio su prestiti**.

2.1. Rilevazione e classificazione

Il rispetto del **principio della competenza**, in

subordine al **vincolo della prudenza**, si realizza nel sistema contabile attraverso le scritture di assestamento⁷, con la primaria finalità di determinare il risultato di competenza e il correlato capitale di funzionamento. In sede di chiusura dell'esercizio, l'aspetto economico diviene quindi il momento privilegiato di osservazione, in quanto la finalità principale della contabilità diviene quella di procedere alla determinazione del reddito d'esercizio.

Di ciò è utile dare cenno sinteticamente nella prospettiva della composizione delle classi previste con le lettere D) dell'attivo ed E) del passivo, in funzione della loro esplicita connotazione contabile e della rappresentazione in bilancio.

La rilevazione dei ratei attivi e passivi costituisce una tipica **scrittura di completamento (o di integrazione)** da redigere a fine anno, la cui contropartita contabile è costituita, rispettivamente, dalla quota di proventi o di oneri da imputare al Conto economico dell'esercizio in chiusura, sulla base del principio della competenza.

Tenendo presente, anche nella terminologia, la definizione di legge di cui si è discusso, si indicano di seguito alcuni esempi di ratei attivi e passivi.

⁴ Sulla differente natura economico-contabile dei ratei e risconti si rinvia, tra gli altri, alle considerazioni mosse da N. Di Cagno, *Il bilancio d'esercizio*, Cacucci, 1994, pag. 110.

⁵ Il documento contiene i fondamentali criteri per la formazione del bilancio d'esercizio, affinché esso possa assolvere la sua peculiare funzione informativa.

⁶ L'espressione "rappresentazione veritiera e corretta" è stato oggetto di approfondite disamine dottrinali, tra le quali si ricorda M. Lacchini, *Modelli teorico-contabili e principi di redazione del bilancio*, Giappichelli, 1994, pagg. 10 e seguenti e la bibliografia ivi richiamata.

⁷ Le scritture di assestamento consentono di determinare contemporaneamente la competenza dei componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio e gli elementi del patrimonio di funzionamento; in altri termini, "assestano" la contabilità in base al principio della competenza economica, provvedendo ad integrare e rettificare i valori già rilevati nei conti.

Ratei attivi	Ratei passivi
Affitti attivi con pagamento posticipato Interessi attivi per rapporti bancari, prestiti concessi, titoli, crediti commerciali, eccetera, quando la loro data di liquidazione è successiva alla chiusura del bilancio	Affitti passivi con pagamento posticipato Canoni di <i>leasing</i> con fatturazione posticipata Interessi passivi per rapporti bancari, prestiti ottenuti, titoli, debiti commerciali, eccetera, quando la loro data di liquidazione è successiva alla chiusura del bilancio

La contabilizzazione dei risconti attivi e passivi costituisce una delle **scritture di rettifica (o di storno)** di fine esercizio. Essi hanno quale contropartita le voci dei correlati oneri o proventi già contabilizzati, la cui quota parte dovrà essere stornata e rinviata al successivo (o ai successivi) esercizi, nel rispetto della competenza economica⁸.

In altre parole, i risconti attivi sono costi sostenuti nell'esercizio ma in parte di competenza dell'esercizio successivo (o di esercizi successivi); rappresentano pertanto **oneri differiti** ad uno o più esercizi successivi, per i quali è

necessaria la valutazione del futuro beneficio economico correlato a tali costi e, qualora esso sia inferiore (in tutto od in parte) alla quota riscontata, occorre procedere ad opportune rettifiche di valore. Mentre i risconti passivi sono proventi percepiti nell'esercizio, ma in parte di competenza dell'esercizio successivo (o di esercizi successivi); rappresentano pertanto **proventi differiti** ad uno o più esercizi successivi e, come tali, normalmente, non pongono particolari problemi di valutazione in sede di bilancio.

Risconti attivi	Risconti passivi
Affitti passivi con pagamento anticipato Premi di assicurazione anticipati Disaggi di emissione prestiti Interessi passivi anticipati	Affitti attivi con pagamento anticipato Aggi di emissione prestiti Interessi attivi anticipati

In modo separato rispetto ai ratei e risconti vanno indicati il disaggio ovvero l'aggio su prestiti⁹, in quanto costi o proventi finanziari anticipati, da collocare (al netto delle quote di competenza imputate negli esercizi precedenti ed in quello al quale si riferisce il bilancio) rispettivamente:

- nella **voce D dell'attivo** (disaggio, risconto attivo);
- nella **voce E del passivo** (aggio, risconto passivo).

⁸ “La rettifica così attuata produce la diretta riduzione dell'onere o del provento originariamente rilevato per modo che, nel Conto economico, emerga la sola entità di competenza dell'esercizio. Sul piano della metodologia, si ritiene che questa sia la forma corretta di contabilizzazione”. Cfr. Oic n. 18, Ratei e risconti, 13 luglio 2005.

⁹ Con l'espressione disaggio (aggio) su prestiti si intende la differenza tra il valore nominale di un prestito obbligazionario e il suo prezzo di emissione, qualora il primo sia superiore (inferiore) rispetto al secondo, cioè nel caso di emissione sotto (sopra) la pari. Secondo R. Caramel, Coopers & Lybrand, *Il bilancio delle imprese*, Il Sole-24 Ore, 1996, pag. 236, il disaggio su prestiti va iscritto tra le immobilizzazioni immateriali, in quanto ritenuto un onere pluriennale (ovvero un costo sospeso ad utilità ripetuta), per essere ammortizzato tenendo conto del piano di rimborso del prestito. Nello stesso senso G. Paolone, *Il bilancio d'esercizio delle imprese in funzionamento e dei gruppi societari*, Giappichelli, 1998, pag. 120.

L'art. 2426, comma 1, n. 7, del codice civile prevede che il disaggio sui prestiti deve essere iscritto nell'attivo e **ammortizzato** in ogni esercizio **per il periodo di durata del prestito**. La quota di ammortamento sarà imputata a ciascun esercizio e rilevata nel Conto economico tra i proventi e oneri finanziari, alla voce C.

Ai fini di una corretta informazione, qualora in bilancio siano iscritti **ratei e risconti pluriennali**¹⁰, occorre una loro **separata indicazione** nello Stato patrimoniale al fine di evitare l'accorpamento in un'unica voce di valori eterogenei rispetto alla loro durata.

La IV Direttiva Cee ha previsto **due alternative** per l'esposizione dei ratei e risconti nel bilancio di esercizio:

- **in una specifica voce** dell'attivo o passivo dello Stato patrimoniale;

¹⁰ La definizione civilistica dei risconti attivi pluriennali introduce, almeno in prima istanza, un dubbio di iscrizione e rappresentazione in bilancio. È, infatti, evidente che tale fattispecie, in quanto riferita a costi comuni a più esercizi, possa generare confusione con talune categorie di immobilizzazioni immateriali (oneri pluriennali). Cfr. S. Branciarri-S. Poli, *I risconti attivi nel bilancio di esercizio: questioni aperte e possibili soluzioni*, in Rirea, n. 1-2/2007, pag. 70.

• fra i “Crediti” o i “Debiti”¹¹.

La legislazione italiana ha optato per la prima alternativa, ovvero la rappresentazione distinta prevista dall'art. 2424 del codice civile (voce D dell'attivo patrimoniale e voce E del passivo, con separata indicazione rispettivamente, del disagio o dell'aggio su prestiti)¹². Non è prevista alcuna specifica collocazione della correlata contropartita nel Conto economico, in quanto la stessa deve essere iscritta fra i proventi e gli oneri secondo la relativa natura.

Nel caso in cui l'entità dei ratei e/o dei risconti sia apprezzabile, è opportuno operare la loro **distinzione nello Stato patrimoniale** e indicarne la **composizione in Nota integrativa**.

In tema di Nota integrativa valgono le regole dettate dall'art. 2427, comma 1, n. 7, del codice civile, le quali richiedono di indicare la composizione delle voci attive e passive dei ratei e risconti, quando il loro ammontare sia apprezzabile¹³. L'Oic prevede, inoltre, che debbano essere indicati:

- i criteri adottati in sede di valutazione e di conversione dei valori non espressi in euro;
- la rilevazione distinta di ratei e risconti di durata inferiore o superiore a cinque anni;
- la relazione esplicativa sulla quantificazione delle poste qualora si sia riscontrata una differenza di valori determinati secondo i princi-

pi del tempo fisico e del tempo economico¹⁴;

- ogni altra informazione relativa a particolari documenti attestanti debiti e crediti e a fatti di rilievo, se ritenuta pertinente.

2.2. Valutazione

La suddivisione dei valori originati da operazioni e processi in corso di svolgimento e il riconoscimento delle quote parti da assegnare all'esercizio costituiscono la cosiddetta valutazione¹⁵.

Come già osservato, fermandoci a questo livello di analisi, la rilevazione di ratei e risconti nel bilancio di esercizio ha la funzione di imputare correttamente, secondo i principi di competenza e di correlazione costi-ricavi, proventi ed oneri la cui competenza risulta essere anticipata o posticipata rispetto al momento in cui si verifica la manifestazione numeraria e/o documentale dell'operazione. La loro rilevazione ha quindi come presupposto che i costi, ovvero i proventi, cui si riferiscono siano comuni a più esercizi.

In generale, il **criterio** da utilizzare al fine di imputare in modo corretto i ratei ed i risconti dell'esercizio è quello **del tempo fisico**, in base al quale la ripartizione di un costo o provento fra due o più esercizi deve effettuarsi in proporzione al tempo di maturazione trascorso nell'ambito di ogni esercizio entro cui il fatto amministrativo si svolge¹⁶.

Il criterio del tempo fisico risulta certamente appropriato nei casi in cui le **prestazioni** effettuate o ricevute hanno un **contenuto economico costante nel tempo** (caso tipico delle polizze assicurative).

Per converso, vale a dire nei casi in cui le prestazioni contrattuali non hanno un contenuto economico costante nel tempo, il criterio del tempo fisico esaurisce la sua attendibilità. In sostituzione di tale metodo, dovrà essere pertanto applicato il **criterio del tempo economico**, per il quale vanno incluse nella voce ratei e risconti quote di costo o ricavo che derivino dalla ripar-

¹¹ Secondo M. Caratozzolo, *Il bilancio d'esercizio*, Giuffrè, 2006, pag. 279: “Il legislatore comunitario, prevedendo la possibilità di iscrivere i risconti attivi e passivi rispettivamente fra i crediti e i debiti, anziché in voci principali separate, ha evidentemente condiviso la concezione dei risconti come crediti e debiti di servizi, e non come costi e ricavi anticipati, di competenza futura, come sostiene invece la dottrina contabile dominante in Italia, sulle orme dello Zappa”. Per la concezione dei risconti attivi e passivi come crediti e debiti di servizi, cfr. U. De Dominicis, *Lezioni di ragioneria generale. La contabilità generale e la contabilità analitica d'esercizio nelle imprese*, vol. III, Sab, 1968, pag. 82.

¹² Resta salva la possibilità per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata di ricomprendere la voce D dell'attivo dello Stato patrimoniale nella voce C.II e la voce E del passivo nella voce D (art. 2435-bis, comma 2, del codice civile).

¹³ In sintesi il n. 7 dell'art. 2427, comma 1, del codice civile richiede di analizzare, se significative, poste dello Stato patrimoniale di carattere evidentemente residuale, per di più fortemente eterogenee per natura (come nel caso appunto dei ratei e dei risconti). Tuttavia le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, del codice civile) possono omettere l'indicazione di tali richieste.

¹⁴ I due possibili criteri sono stati individuati da P. Onida, *Economia d'azienda*, Utet, 1989, pag. 600. Consulta anche M. Cavaliere, *Ratei e risconti in economia aziendale. Osservazioni critiche*, in Rirea, n. 7-8/2004, pag. 486.

¹⁵ Su tale nozione si veda il lavoro di M. Tieghi-S. Gigli, *Introduzione alla contabilità e al bilancio di esercizio*, Il Mulino, 2007, pag. 192.

¹⁶ Il periodo di competenza viene normalmente individuato computando i giorni che decorrono dalla data in cui hanno inizio gli effetti economici fino alla data di chiusura dell'esercizio, e da tale ultima data fino alla data in cui terminano gli effetti economici medesimi.

tizione fatta sulla base di parametri che riflettono condizioni di svolgimento della gestione, quale il volume d'affari o altro¹⁷.

I ratei attivi e passivi, poiché rappresentativi di crediti e debiti in moneta, sono soggetti ai processi valutativi previsti per i crediti e i debiti.

Per i risconti attivi è necessaria la valutazione del futuro beneficio economico correlato e, qualora esso risulti inferiore anche in parte alla quota riscontata, occorre procedere ad opportune rettifiche di valore, mentre i risconti passivi, normalmente, non pongono problemi di valutazione in sede di bilancio.

Da ultimo, nel caso di ratei e risconti di durata pluriennale, siano essi attivi o passivi, occorre che in ciascun esercizio di pertinenza vengano verificate le condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione originaria e, se necessario, che vengano adottate le opportune variazioni.

2.3. Profili fiscali

Le norme tributarie non dettano una specifica disciplina in materia di ratei e risconti. Tali voci devono essere analizzate nell'ambito delle norme generali sui componenti del reddito di impresa, previste dall'art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). Pertanto, occorre far riferimento:

- al **principio di competenza economica**¹⁸;
- al **principio di inerenza**¹⁹.

L'art. 109, comma 1, del Tuir stabilisce che i costi e i ricavi e tutti gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; è possibile **rinvviare** solamente quei costi e ricavi, per i quali nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o non sia possibile determinare in modo obiettivo l'ammontare, al momento in cui si verificano tali condizioni.

Secondo il corretto principio di inerenza conte-

¹⁷ Per un approfondimento sulle condizioni necessarie per l'applicazione del criterio del tempo economico e sugli oneri informativi conseguenti, si rinvia al richiamato Oic n. 18.

¹⁸ "Il principio di competenza è la guida principale per determinare il reddito d'esercizio, per determinare cioè la variazione del capitale di bilancio attribuibile alla gestione svolta in ciascun periodo amministrativo in cui si suddivide la vita complessiva dell'impresa". Cfr. E. Santesso-U. Sostero, *Principi Contabili per il bilancio d'esercizio*, cit., pag. 35.

¹⁹ Il principio di inerenza potrebbe essere sintetizzato, in modo pressoché semplicistico, nella locuzione secondo cui la deducibilità di un costo è consentita se lo stesso è diretto al conseguimento di componenti positivi di reddito. A differenza degli altri requisiti, quali la competenza, la certezza e l'obiettivo determinabilità, il principio di inerenza risulta essere requisito indispensabile per la deducibilità di un componente negativo.

nuto nell'art. 109, comma 5, del Tuir, le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono **deducibili** se e nella misura in cui si riferiscono ad **attività o beni** da cui derivano **ricavi o altri proventi** che **concorrono a formare il reddito**.

Possono, però, verificarsi dei casi in cui l'imputazione delle spese di acquisizione di un servizio per competenza e la loro deducibilità non sono correlate con la tassazione del ricavo riferibile al costo del servizio stesso²⁰.

Ai sensi dell'art. 109, comma 2, del Tuir, per le società che hanno emesso obbligazioni o titoli similari, la differenza tra le somme dovute a scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione è **deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento** del prestito.

La disposizione va coordinata con l'art. 96 del Tuir, in quanto gli interessi passivi e attivi, gli oneri e i proventi assimilati derivanti dall'emissione di obbligazioni sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eventuale eccedenza negativa è **deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo (Rol)** della gestione caratteristica.

3. Restyling in atto

Con l'obiettivo di tener conto degli sviluppi verificatisi nella materia contabile nel periodo trascorso dalla loro ultima revisione, l'Oic ha dato avvio alla consultazione del primo *set* di principi contabili nazionali rivisti nell'ambito del progetto di aggiornamento degli stessi. La *ratio* del piano di *restyling* è quella di migliorarne la struttura, al fine di rendere la lettura più semplice, e facilitare nel contempo gli aggiornamenti e le integrazioni che in futuro si renderanno necessari²¹.

La prima novità riguarda la forma²². La struttura della nuova edizione dell'Oic n. 18, infatti, è suddivisa in **dieci sezioni**, come di seguito sintetizzato.

²⁰ Si pensi ai rapporti di agenzia, rispetto ai quali la problematica concernente la corretta imputazione temporale delle provvigioni corrisposte agli agenti di commercio è stata oggetto di numerosi interventi di prassi ministeriale, ai quali si rinvia per eventuali approfondimenti.

²¹ Tra i primi si rileva il contributo di L. De Angelis, *Contabilità, i principi Oic al restyling*, in "Italia Oggi" del 24 dicembre 2011.

²² Per esplicita ammissione, nelle intenzioni dell'Oic vi è stata quella di utilizzare un *format* maggiormente focalizzato sui profili prettamente contabili, ponendo particolare attenzione alla chiarezza espositiva e all'omogeneità dell'intero *corpus* di principi contabili.

La struttura del documento
Finalità del principio
Ambito di applicazione
Definizioni
Classificazione
Requisiti per la rilevazione
Rilevazione iniziale
Valutazione e rilevazioni successive
Disaggi e aggi su prestiti
Altre tipologie di ratei e risconti
Nota integrativa

A questo si aggiunge un'appendice con i riferimenti normativi.

Il documento aggiornato evidenzia la scelta dell'organismo contabile soprattutto con riferimento alla tematica valutativa; la chiara distinzione fra la determinazione dei valori di carico nel sistema contabile (rilevazione iniziale) e la misurazione della loro dinamica (valutazione e rilevazione successiva) rappresentano una significativa novità per una prassi spesso appiattita su una visione abitudinaria del costo storico²³.

Le variazioni apportate comportano un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali, e tendono a:

- ampliare la **casistica delle operazioni che non danno origine a ratei e risconti**, dal momento che la competenza dei relativi costi o ricavi matura per intero nell'esercizio a cui si riferisce il bilancio. Si tratta, nello specifico, di: crediti e debiti per fatture da emettere e ricevere; interessi attivi/passivi non ancora accreditati/addebitati, maturati su depositi e conti correnti bancari a fine esercizio; debiti verso agenti per provvigioni; debiti per utenze scadute alla data del bilancio, le cui bollette vengono emesse nell'esercizio successivo; crediti per premi da ricevere da fornitori;
- rivisitare la disciplina in merito alla **realizzabilità/recuperabilità dei ratei e dei risconti pluriennali** iscritti in precedenti esercizi, fornendo, in particolare, chiarimenti sulla **rilevazione in bilancio delle rettifiche di valore**. Nello specifico, si ritiene che occorrerà verificare al termine di ciascun esercizio che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale dei ratei e risconti pluriennali siano ancora rispettate; se necessario, devono essere apportate le opportune

rettifiche di valore, tenendo conto non solo del trascorrere del tempo, ma anche dell'eventuale realizzabilità/recuperabilità dell'importo iscritto in bilancio. Riguardo alla valutazione dei ratei attivi, ed in particolare per quelli pluriennali, trattandosi di crediti numerari, occorre aggiornare la valutazione secondo il **presumibile valore di realizzo**²⁴. In riferimento alla valutazione dei risconti attivi pluriennali, è necessaria la valutazione del **futuro beneficio economico** correlato a questi costi differiti. Se tale beneficio è inferiore (in tutto od in parte) alla quota riscontata, occorre procedere ad opportune rettifiche di valore²⁵. Non pongono invece problemi di valutazione i ratei passivi²⁶ e i risconti passivi pluriennali;

- eliminare la previsione di **distinguere i ratei e risconti nello Stato patrimoniale** quando il loro ammontare è apprezzabile, in quanto tale distinzione deve essere comunque fornita in Nota integrativa²⁷.

4. Conclusioni

Il via alla revisione delle regole contabili Oic appare un passo importante e atteso, visto che l'ultima manutenzione sistematica degli *standard* nazionali risale al 2005, in occasione della ri-

²³ Come acutamente osservato da A. Fradeani-F. Campanari, *Check up per i principi contabili*, in "Italia Oggi 7" del 9 gennaio 2012.

²⁴ A tal fine sarà indispensabile considerare le eventuali perdite per inesigibilità o altre cause di minor realizzo. Se il valore di presumibile realizzo è inferiore al valore contabile del rateo attivo, la società rileva una perdita di valore nella voce B.10.d del Conto economico in contropartita della riduzione del rateo attivo.

²⁵ In tale caso la società rileva una perdita di valore nella voce B.10.d del Conto economico in contropartita della riduzione del risconto attivo.

²⁶ In quanto debiti numerari rimangono esposti in bilancio (come regola generale) al valore nominale.

²⁷ Tale dato, infatti, appare come ridondante visto l'obbligo di scindere i valori in Nota integrativa.

forma del diritto societario di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, rivolto a conseguire due ambiziosi risultati: cogliere da un lato l'**evoluzione normativa e dottrinale** verificatasi negli ultimi anni, soprattutto per le dinamiche internazionali che hanno coinvolto il mondo dell'*accounting*; dall'altro rendere più semplice e chiara tanto la **comprensione** dei principi contabili quanto il loro **futuro aggiornamento**.

La dichiarata volontà di introdurre ulteriori disposizioni sulle condizioni per la rilevazione in bilancio dei ratei e dei risconti è da valutare positivamente, poiché impedirà di utilizzare tali voci per partite di altra natura relative ad operazioni che a fine esercizio siano formalmente so-

spese o da perfezionare, come è tuttora prassi frequente.

L'occasione offre peraltro la possibilità di persuadere una diffusa **distinzione concettuale** basata esclusivamente (ed impropriamente) sulla considerazione che i ratei sono relativi ad operazioni "regolate posticipatamente" ed i risconti ad operazioni "regolate anticipatamente". Dal momento che tale differenziazione è priva di consistenza, essa non può trovare posto alcuno negli schemi logico-teorici di capitale e reddito, nei quali vi è, invece, l'obbligo di rappresentare le categorie di valori finanziari ed economici, rivenienti dalle operazioni, in stretta coerenza con le ipotesi assunte a base della convenzione utilizzata.